

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/D

(Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 18 febbraio 2005, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente, Dott. Alfonso Barbarano, Avv. Giovanni Carrieri, Dott. Massimo Procaccini, Dott. Vincenzo Russo, Componenti; Sig. Antonio Di Sebastiano, Segretario:

1. RECLAMO N. 56 DEI SIGG.RI BIZZOTTO GIUSEPPE E CECCATO LORENA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO BIZZOTTO DAVIDE IN FAVORE DELLA A.C. ROSA'

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dai Sigg.ri Bizzotto Giuseppe e Ceccato Lorena ed ordina la restituzione della tassa versata. Dispone il deferimento, agli Organi competenti, della A.C. Rosà, del suo presidente pro-tempore, del dirigente Sig. Bizzotto Giuseppe e del calciatore Bizzotto Davide.

2. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 81 DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE RAPINO STEFANO IN FAVORE DELLA A.S.D. PESKINA - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005

La Commissione Tesseramenti, in ordine alla richiesta di giudizio della Commissione d'Appello Federale, dichiara invalido il trasferimento del calciatore Rapino Stefano in favore della A.S.D. Piscina di cui alla lista n. 129321.

3. RECLAMO N. 82 DELLA A.C. PRO CASTELDACCIA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE MESSINA BENEDETTO DA ESSA RECLAMANTE ALLA SOC. SANCATALDESE CALCIO

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Pro Casteldaccia ed ordina l'incameramento della tassa versata. Dispone l'invio degli atti all'Ufficio Indagini, per quanto di competenza.

4. RECLAMO N. 84 DELLA A.S. RIVIERA DEI MARMI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. CHE RESPINGEVA IL TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DEL CALCIATORE BONANNO ANTONINO DA ESSA RECLAMANTE ALLA A.S.D. BUSETO

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Riviera dei Marmi ed ordina l'incameramento della tassa versata.

5. RECLAMO N. 89 DELLA A.C.F. AURORA BERGAMO PER OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DELLA CALCIATRICE ARDEMAGNI ROBERTA DA ESSA SOCIETA' ALLA P.C.A. ATALANTA FEMMINILE

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.C.F. Aurora Bergamo ed ordina restituirsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente, Prof. Vittorio Alvino, Dott. Giulio Maisano, Avv. Mario Rigo, Avv. Giuseppe Vescuso, Componenti; Sig. Antonio Di Sebastiano, Segretario:

6. RECLAMO N. 76 DEI SIG.RI PERLORCA GIUSEPPE E FRANCESCO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PERLORCA FRANCESCO IN FAVORE DELLA A.S.D. CAPRANICASUTRI

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo come sopra proposto dai Sigg.ri Perlorca Giuseppe e Francesco ed ordina incamerarsi la tassa versata.

7. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 86 DEL COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D. IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BOLOGNA CARLOS MARIO NEI CONFRONTI DELLE SOC. A.S. VIRTUS CISTERNA A.S.D. E A.S.D. V.J.S. VELLETRI

La Commissione Tesseramenti, in ordine alla richiesta di giudizio del Comitato Regionale Lazio L.N.D., dichiara nullo il tesseramento del calciatore Bologna Carlos Mario in favore della A.S.D. V.J.S. Velletri e valido e sussistente il tesseramento del suindicato calciatore in favore della A.S. Virtus Cisterna.

8. RECLAMO N. 87 DEL CALCIATORE CASPRINI DIMITRI TENDENE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL SUO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA A.S. CERRETESE

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Casprini Dimitri ed ordina incamerarsi la tassa versata.

9. RECLAMO N. 88 DELLA SOC. AKRAGAS CALCIO VOLTO AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DI 50 CALCIATORI

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Soc. Akragas ed ordina l'incameramento della tassa versata.

IL PRESIDENTE
Dott. Vittorio Martusciello

Publicato in Roma il 18 febbraio 2005

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
Dott. Franco Carraro